

Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino

Ufficio Convenzionato per la gestione coordinata ed associata di funzioni Socio-Sanitarie e Socio-Assistenziali e per l'attuazione del Piano di Zona

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI POSTI DI SOLLIEVO

ART.1 - Posti di ricovero temporaneo : definizione

Il ricovero temporaneo ha l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare sostituendolo per periodi definiti e programmati nei compiti di cura e assistenza (periodi di ferie, stress familiare elevato) al fine di consentire un sollievo ai familiari in previsione di un successivo rientro dell'anziano al proprio domicilio.

Il ricovero temporaneo, che le R.S.A. del Distretto Isola Bergamasca offrono, è un intervento socio-assistenziale temporaneo a favore di persone anziane non assistibili a domicilio, a causa dell'assenza dei familiari o dell'impossibilità di attivare interventi domiciliari rispondenti alle necessità assistenziali dei pazienti.

I ricoveri temporanei si possono diversificare in:

- a) ricoveri di sollievo:ricoveri temporanei a bassa-media valenza sanitaria a sostegno della famiglia che garantisce abitualmente l'assistenza necessaria; vengono incluse anche le situazioni di demenza;
- b) Ricoveri per dementi con gravi alterazioni comportamentali: ricoveri temporanei in struttura protetta per anziani dementi con gravi alterazioni comportamentali, e quindi sono ricoveri che comportano un maggior carico assistenziale rispetto ai ricoveri di sollievo;
- c) Ricoveri di pronto intervento: ricoveri temporanei ad media valenza sanitaria rivolti a persone anziane che versano in condizioni tali da richiedere l'immediato e non programmato ricovero.
- d) Dimissioni protette da strutture sanitarie: ricoveri temporanei rivolti a persone anziane per le quali, constatata la non utilità di attivare altri servizi in ambito ospedaliero, riabilitativo e l'impossibilità di un'assistenza a domicilio, richiedono un ricovero di breve durata per rispondere a bisogni specifici più opportunamente trattabili in strutture residenziali. In via provvisoria vengono utilizzati i posti disponibili per il sollievo o per il pronto intervento, in base alla gravità delle situazioni.

ART.2 - Destinatari

I destinatari del servizio sono gli anziani ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni del distretto Isola bergamasca e bassa Val san Martino (vedi allegato 1) e presi in carico dai Servizi Sociali del Comune di residenza.

ART.3 - Modalità di accesso e centro unico di prenotazione

Al ricovero temporaneo si accede mediante la compilazione del modulo, allegato al presente regolamento (allegato 2), presso gli uffici del servizio sociale dei 24 Comuni del

Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. È possibile presentare la domanda durante tutto l'anno.

Le domande vengono trasmesse all'Ufficio Convenzionato Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino che indirizza la domanda verso il ricovero temporaneo più appropriato, in base alle indicazioni fornite dall'Assistente sociale e dal medico di base, le inoltra alla Unità di valutazione Interna delle Case di Riposo convenzionate e fissa la data per la visita dell'utente.

Le RSA convenzionate con l'Ufficio di Piano dell'Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino concordano nel riconoscere all'ambito anziani dell'Ufficio di Piano il ruolo di centro unico di prenotazione dell'ambito territoriale, al fine di:

-assicurare con un'unica domanda la possibilità di accedere ai ricoveri temporanei di tutte le RSA;

-assicurare trasparenza dei criteri di accesso ai servizi;

-razionalizzare l'uso delle risorse unificando le liste d'attesa, pur nel rispetto del diritto di scelta del cittadino.

Ne consegue che le Rsa si impegnano ad indirizzare i cittadini ai Servizi Sociali territoriali per inoltrare la domanda di accesso ai ricoveri temporanei.

ART.4 - Modalità di Ingresso

La valutazione delle condizioni del richiedente, ai fini dell'inserimento in graduatoria, viene effettuata da una delle Unità di Valutazione Interna delle Case di Riposo convenzionate. Ai fini di una valutazione congiunta l'assistente sociale del Comune può accompagnare l'utente alla visita di valutazione.

Le Unità di valutazione Interna delle Case di Riposo convenzionate trasmettono la valutazione e comunicano, entro 24 ore dalla visita, l'accogliibilità o meno della richiesta e confermano la tipologia di ricovero temporaneo richiesto. In caso la domanda venga accolta L'Ufficio Convenzionato Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino inserirà in graduatoria la richiesta e contatterà il servizio sociale di riferimento che provvederà a darne apposita comunicazione all'interessato e provvederà a facilitare tutte le operazioni per la fruizione del servizio.

In caso la domanda non venga accolta le Unità di valutazione Interna delle Case di Riposo convenzionate dovranno provvedere a fornire idonee informazioni scritte circa le motivazioni della mancata accettazione, che verranno poi discusse con la Coordinatrice del gruppo anziani dell'Ufficio di Piano Convenzionato Distretto Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino.

ART.5 - Criteri di ammissibilità delle domande

a) Ricovero di sollievo:

Indicativamente non potranno essere ammesse al servizio le persone che

1. richiedono l'alimentazione artificiale
2. hanno piaghe da decubito al terzo, quarto stadio;
3. possiedono un MMSE inferiore a 18/30, (vedi allegato 3);
4. hanno una prognosi quod vitam inferiore a 3 mesi;

Oltre ai criteri sopra riportati, l'ospite dovrà avere indicativamente un punteggio per la scala barthel superiore a 50/100, (vedi allegato 4).

b) Ricovero per dementi con gravi alterazioni comportamentali:

Indicativamente saranno ammesse al servizio le situazioni di demenza che:

1. presentano gravi alterazioni comportamentali;
2. necessitano di sorveglianza continua.

c) Ricovero di pronto intervento:

Indicativamente saranno ammesse al servizio le situazioni di di pronto intervento che:

1. di media valenza sanitaria che richiedono un alto standard di personale.
2. che hanno carattere di urgenza.

Le RSA convenzionate concordano nel condividere in modo indicativo i criteri sopra menzionati, mostrando però una certa flessibilità nelle situazioni che di volta in volta si presenteranno.

ART.6 - Costo del servizio

Il costo del servizio è di € 53 giornaliera ed è a carico dell'utente (o a discrezione del Comune di provenienza dello stesso in situazioni di particolare gravità e/o indigenza), cui le case di riposo fattureranno direttamente.

L'integrazione delle rette, nel caso dei ricoveri dementi e ricoveri di pronto intervento sarà a carico dell'Ufficio di Piano.

Nel caso in cui vengono richieste dimissioni anticipate da parte del richiedente rispetto a quanto programmato, lo stesso si impegna al pagamento della compartecipazione della retta per ulteriori sette giorni dalla data di dimissione richiesta.

ART.7 - Durata del servizio

Il servizio ha una durata minima di 15 giorni ed una massima di 60 giorni. L'eventuale prosecuzione sarà subordinata alla presenza di particolari esigenze sanitarie e/o socio-assistenziali all'assenza di lista di attesa. In ogni caso non sarà possibile superare i 3 mesi di durata.

ART.8 - Modalità di disciplina della lista di attesa

In caso le domande superino la disponibilità dei posti, verrà data priorità alle domande in base alla data di presentazione delle stesse, ed eccezionalmente si considereranno situazioni di particolare gravità.

A parità di ordine di arrivo le domande saranno evase secondo la gravità della situazione.

L'ufficio convenzionato provvederà dove possibile a programmare gli ingressi.